

AS 2564
RELAZIONE TECNICA
MAXI EMENDAMENTO

Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)

Em 1.0.1000

Si prevede la trasfusione nell'AS 2564, con le occorrenti modifiche di coordinamento, delle disposizioni recate dal decreto-legge 2 maggio 2022, n.38, che viene contestualmente abrogato. Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli già quantificati e coperti nel medesimo decreto-legge 2 maggio 2022, n.38, come dettagliato nella relazione tecnica relativa al citato decreto-legge.

Articolo 2 comma 1

Em. 2.7 T2

La disposizione riconosce ai datori di lavoro di lavoro privati la possibilità di assegnare con un atto di liberalità ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli. Dal punto di vista finanziario si conferma l'assenza di effetti, in quanto coerente con la valutazione della norma originaria.

Articolo 2-bis

(Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)

Em 2.0.4 T2

La disposizione prevede, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, che sia comunque sempre autorizzata la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle avio superfici esistenti o di futura realizzazione. La disposizioni di carattere ordinamentale, non produce effetti ai fini della finanza pubblica.

Articolo 5-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)

Em 5.0.13 T2

La disposizione è volta a consentire il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, fermo restando il



rispetto della disciplina in materia di VIA e di AIA nonché il rispetto delle condizioni previste al comma 2.

Si prevedono in tal caso forme di semplificazione procedurale, specificamente alle lettere b) e c) che non determinano pertanto effetti sulla finanza pubblica; inoltre, si precisa alla lettera a) che la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata, pertanto non si determinano effetti sulle bollette.

Articolo 5-ter

(Ricerca e formazione INPS)

Em 5.0.24 T2

La disposizione in esame prevede che le funzioni di formazione, ricerca e promozione della protezione sociale, come avviene già in altri Paesi europei, rientrino tra le finalità istituzionali dell'Inps. In particolare, viene previsto che l'istituto svolga *“attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie”*.

A tale proposito l'Istituto, con il progetto VisitInps, istituito nel 2015, ha reso accessibili i propri dati amministrativi alla comunità scientifica, nazionale ed internazionale, per studiare i comportamenti individuali nel mercato del lavoro e per incoraggiare la ricerca, l'analisi e il monitoraggio delle politiche legate al welfare state italiano. L'intero progetto è finanziato dagli sponsor (i finanziamenti dal 2015 al 2018 sono stati pari a circa 715 mila euro), mentre le uscite per la copertura a bilancio nel medesimo periodo sul (capitolo 8U1206034 delle spese di funzionamento) sono risultate pari a circa 126 mila euro.

La norma propone pertanto un potenziamento del progetto già avviato, inserendo l'attività di ricerca tra le finalità istituzionali dell'istituto ed estendendo le funzioni di formazione e promozione della protezione sociale, come avviene già in altri Paesi europei, considerando sia il carattere strategico del sistema di Welfare per l'economia e il benessere nazionale, sia la sua complessità dal punto di vista giuridico.

Relativamente alla finalità di formazione specialistica contenuta nella proposta, si evidenzia che, sia la “Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali”, sia la Gestione Assistenza Magistrale che il fondo Assistenza Ipost sono finanziate con il contributo dei lavoratori e che l'equilibrio di queste gestioni è a budget annuale, cioè la spesa per prestazioni è contenuta entro il limite delle risorse disponibili attraverso le entrate contributive. In particolare, per la prima (numericamente e a livello di consistenza finanziaria la più importante delle tre), l'importo speso per prestazioni rappresenta il 79% dei contributi incassati e tutti i servizi resi agli iscritti sono contemplati dalla legge (D.M. 28 luglio 1998, n.463). Nelle varie tipologie di prestazioni previste, oltre al credito e alla non autosufficienza, rientra anche la formazione per i dipendenti pubblici, infatti, per l'anno 2022, sono state destinate ai master universitari e scuole di specializzazione nelle materie di competenza della



Pubblica Amministrazione, le seguenti somme (rinvenienti, come già detto, dai contributi degli iscritti):

Tipologia di prestazione	Somme Impegnate
Valore PA	10 milioni di euro
Master executive	8 milioni di euro

Nell'ipotesi che una percentuale delle somme stanziata venga destinata alle materie specialistiche di welfare, le somme così ricavate andrebbero a coprire i costi di funzionamento producendo vantaggi con la produzione in house e recuperando il costo dei master universitari di secondo livello a cui sono stati destinati in questi anni il personale interno e gli altri dipendenti pubblici che lavorano in tale ambito.

Supponendo che lo stanziamento per questa tipologia di formazione sia il 20% delle somme impegnate per il 2022, si avrebbe la situazione illustrata nella tabella seguente.

Stanziamento (derivante dai contributi versati dagli iscritti)	Spesa borse di studio per la Scuola di formazione	Rientri per iscrizioni alla Scuola di formazione	Costo
18.000.000,00	-3.600.000,00	3.600.000,00	0,00

Considerando un costo medio di 2.000 euro per un master in tali materie si potrebbe aprire la formazione a circa 1.800 soggetti l'anno, non considerando i risparmi per la produzione in house. Si tenga inoltre presente che i programmi di formazione di educazione previdenziale potrebbero essere di interesse per la gestione di Assistenza Magistrale che presenta un saldo positivo consistente tra entrate e uscite.

Per la partecipazione dei dipendenti INPS si rileva che l'istituto sostiene già la partecipazione dei dipendenti ai master sulle materie di competenza, in particolare il costo a carico dell'Istituto è relativo alla sola quota di iscrizione mentre sono a carico dei partecipanti le eventuali spese di trasferta, vitto ed alloggio. Inoltre, la partecipazione ai master non dà diritto a riposi compensativi comunque denominati o recupero di orario, ferie e festività, pertanto, l'onere annuale sarebbe a valere sulle spese



di formazione già previste dall'ente al capitolo 5U1104062, mediamente pari a circa 1,5 milioni di euro, in cui sono compresi i compensi per la docenza esterna, prodotti, materiali, supporti e logistica.

Per quanto sopra esposto la disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, anche tenuto conto che il potenziamento delle suddette attività sarà effettuato nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente presso l'INPS.

Articolo 5-quater

Em 5.0.23 T2

L'emendamento è volto a modificare il comma 12 dell'art. 23 del D. Lgs. 504/1995 (Testo unico delle accise).

L'art. 23 reca la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici, istituto essenziale nel sistema delle accise in quanto i prodotti sono detenuti in sospensione d'accisa e l'esercente è il principale soggetto obbligato al pagamento dell'imposta.

Allo scopo di rafforzare il contrasto e la prevenzione delle frodi che un abuso dell'istituto potrebbe favorire, l'art. 23 è stato integralmente novellato in tempi relativamente recenti per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 535, lett. e) della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), declinando in modo più stringente le condizioni per il rilascio della relativa autorizzazione.

In relazione a tale ultimo aspetto, per i depositi commerciali di capacità inferiore alla soglia prefissata (400 mc. per i depositi di GPL, 10.000 mc. per i restanti depositi di prodotti energetici), c.d. sottosoglia, il comma 4 dell'art. 23 subordina il rilascio dell'autorizzazione, oltre che alla sussistenza delle necessità operative e di approvvigionamento (comma 3 dell'art. 23), anche al ricorso di almeno una delle condizioni declinate nelle lettere a) b) del comma medesimo, la cui permanenza è oggetto di periodico monitoraggio da parte dell'Ufficio delle dogane.

La riscontrata carenza delle predette condizioni determina, in base a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 23, la sospensione dell'autorizzazione fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, decorso il quale, senza che la condizione sia stata ristabilita, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale viene revocata.

Le istruzioni operative per l'applicazione del novellato art. 23 sono state impartite da questa Agenzia dapprima con circolare n. 14/D del 4 dicembre 2017 e, da ultimo, quanto alle modalità di svolgimento della vigilanza finalizzata alla prevenzione degli illeciti penali tributari connessi talora ad ipotesi delittuose di maggior gravità, con una linea di indirizzo n. 115497 del 14 aprile 2020 riservata agli Uffici.

In questo quadro si inserisce la disposizione in esame che aggiunge alla fine del comma 12 un periodo volto a confermare, pur in assenza delle condizioni di cui al comma 4, la validità dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale, subordinandola *“alla sussistenza di adeguate garanzie per l'erario, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*.



La previsione sembrerebbe presentare profili di asistematicità ed irrazionalità in quanto collide con la vigente disposizione del comma 12 che sancisce le misure della sospensione e dell'eventuale revoca allorché venga accertata, rispettivamente, la carenza delle condizioni di operatività di cui al citato comma 4 rilevata in un biennio e, successivamente, il mancato ripristino delle stesse nel termine di un anno.

L'effetto si sostanzierebbe nel consentire che l'impianto possa continuare a detenere e movimentare prodotti in sospensione da accisa, pur in assenza delle condizioni richieste dalla norma attuale a giustificazione del regime di deposito fiscale.

In aggiunta, infine, occorre considerare che la disciplina autorizzativa dei depositi fiscali cd "sottosoglia" di cui all'art. 23, commi 3 e 4, così come consolidata dalla legge n. 232/2016, costituisce la norma di base sulla quale si innestano gli altri provvedimenti in seguito introdotti per la lotta all'illegalità nel settore dei carburanti e, in particolare, per il contrasto alle frodi IVA

Infatti, i fenomeni di evasione afferenti all'IVA sui carburanti hanno riguardato principalmente proprio i suddetti depositi commerciali di ridotta capacità di stoccaggio (in particolare quelli sotto i 3.000 mc), il cui esercente possedeva la qualifica di depositario autorizzato ovvero di destinatario registrato.

L'azione di contrasto attuata dall'ADM, dalla GdF e dall'AE tramite le predette norme ha portato, dal 2016 ad oggi, alla revoca dell'autorizzazione a 5 depositi fiscali (tra i quali si rammenta, in particolare, quello dell'indagine "Petrol mafie") ed a 13 destinatari registrati, tutti presso depositi commerciali c.d. sottosoglia.

L'operatività dei predetti depositi è stata caratterizzata dalla ricezione di carburanti provenienti dalla UE in sospensione di accisa con modalità di trasporto manifestamente antieconomiche e successivamente immessi in consumo senza pagamento dell'IVA nonché, in taluni casi, degli oneri connessi all'immissione in consumo di biocarburanti.

Dal monitoraggio di tali flussi merceologici, ADM stima, nel periodo di punta, l'immissione in consumo sul territorio nazionale di oltre 300.000.000 litri /mese di carburante in evasione di IVA, con una perdita di gettito, sempre nel periodo di punta, di circa 83.000.000 €/mese.

Secondo le stime di ADM l'attuale norma sui depositi fiscali sottosoglia ha, quindi, prodotto risultati significativi, con una stima di un maggior gettito IVA di almeno 65.000.000 € /mese, con ottime prospettive di recuperare anche il restante tax-gap di circa 18.000.000 €/mese.

Pertanto, al predetto profilo di costo connesso con la stima effettuata in occasione della novella dell'art. 23 del TUA, andrebbe realisticamente, aggiunto un potenziale danno di almeno 65.000.000 €/mese, per un costo erariale complessivo di 885.000.000 €/anno, salvo superamento dei valori di punta sopra riportati.



Articolo 6, comma 1-bis e comma 2

6.1000 e 6.2000

La disposizione chiarisce la portata del comma 1 e non comporta pertanto effetti finanziari negativi.

Articolo 6-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici)

6.0.10

La disposizione modifica l'articolo 1, comma 509 della legge 234 del 2021 al fine di estendere di due mesi il periodo di riferimento di emissione delle fatture per il quale, in caso di inadempimento del pagamento da parte dei clienti domestici di energia elettrica e gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, secondo le modalità definite dall'ARERA.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica restando ferme le disposizioni previste dai successivi commi 510 e 511 della medesima legge.

Articolo 7, comma 5

7.6 T2

La disposizione integra il contenuto del comma 5 sanzionando il mancato adempimento dell'obbligo ivi previsto. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 comma 6-bis

7.8

La disposizione, per l'espletamento delle nuove, articolate e complesse attività attribuite a CSEA da specifiche norme di legge, decreti e da deliberazioni ARERA, prevede che l'Ente possa rafforzare la sua dotazione organica con 20 unità di personale aggiuntivo, di cui 2 dirigenti, per assolvere adeguatamente alle nuove attività che coinvolgono profili giuridici, informatici, amministrativo-contabile, di analisi finanziaria, specialisti della regolazione, a diverso livello di responsabilità operativa, funzionariale e dirigenziale.

La relativa spesa è stimata in circa 1,3 milioni di euro/anno senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ed è sostenuta nei limiti di bilancio della medesima Cassa i cui costi di funzionamento, che ammontano a circa 8,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021 comprensivi dei costi di personale che ammontano a circa 4,7 milioni di euro, sono coperti da un prelievo commissionale operato sui conti di gestione secondo un'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA e pari, al 31 dicembre 2021, a circa 36,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 14 miliardi di euro al 31 dicembre 2020. A fronte del rilevante aumento delle risorse gestite, pertanto, la citata aliquota commissionale definita da ARERA per il 2021 (pari a 0,061), anche ove integrata per garantire la copertura dei costi derivanti



dal richiesto incremento di personale che farebbero salire a circa 10 milioni di euro /anno i costi complessivi di funzionamento della CSEA, si ridurrebbe al valore di circa 0,027% per il 2022.

I conti di gestione sono ordinariamente alimentati dagli oneri generali di sistema gravanti sui settori energetici e ambientali e, pertanto, non riconducibili a fiscalità. L'applicazione dell'aliquota commissionale alle giacenze dei conti, pertanto, definisce il ricavo per CSEA che viene posto ad esclusivo carico degli operatori dei settori regolati e, pertanto, non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

L'impatto previsto della misura in termini di oneri sugli operatori dei settori regolati, è stimabile in una percentuale pari al 0,0035% del totale.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri di 1,3 milioni di euro, si precisa che il costo unitario è di 63.000 euro / procapite, considerato quale media fra le diverse tipologie di inquadramento e di carriera relativi a profili professionali differenziati, comprensivi della dirigenza; la spesa complessiva, calcolata prendendo a riferimento il CCNL degli elettrici (che regola, sulla base di espressa previsione legislativa, il rapporto di lavoro privato dei dipendenti CSEA) e il costo medio delle qualifiche ivi previste, comprende anche tutti gli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

Di seguito si fornisce una stima del mix dei profili professionali necessari:

Numero risorse	Qualifica	Costo medio unitario	Totale
2	Dirigente CCNL Industria	160.000	320.000
2	Quadri CCNL Elettrici	75.000	150.000
6	Impiegati - CAT A CCNL Elettrici	57.000	342.000
10	Impiegati CAT B CCNL Elettrici	50.000	500.000
totale 20			1.312.000

Articolo 7-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

Em 7.0.1 T2

L'**articolo 7-bis** ha lo scopo di integrare le ipotesi di semplificazione già previste dal d.lgs 28/2011. Pertanto, in ragione del carattere ordinamentale della norma, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.



Articolo 7-ter
**(Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della pubblica amministrazione)**

Em 7.0.1 T2

L'articolo 7-ter al fine di ridurre il consumo di energie di energia fossile negli edifici della pubblica amministrazione centrale, introduce il vincolo di poter installare impianti da fonti rinnovabili e relativi sistemi di accumulo a condizione che si intervenga contestualmente anche sugli impianti di riscaldamento e raffreddamento.

Si precisa che dal 2014 al 2020 sono stati approvati un totale di 259 progetti per un totale di 348 milioni di euro di finanziamento, così ripartiti:

- PREPAC 2014: circa 11 milioni di euro per 21 progetti;
- PREPAC 2015: circa 62 milioni di euro per 47 progetti;
- PREPAC 2016: circa 60 milioni di euro per 32 progetti;
- PREPAC 2017: circa 39 milioni di euro per 39 progetti;
- PREPAC 2018: circa 97 milioni di euro per 56 progetti;
- PREPAC 2019: circa 47 milioni di euro per 35 progetti;
- PREPAC 2020: circa 32 milioni di euro per 29 progetti.

Le risorse annue a disposizione della misura per il periodo 2014-2020 erano fino a 55 milioni all'anno. Per il periodo 2021-2030, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 12 del D.lgs 102/2014, possono essere destinati a tale finalità fino a 50 milioni di euro annui a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (ora articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47)

Art. 7-quater
(Disciplina transitoria tra via statale e via regionale)

Em 7.0.1 T2

Con l'articolo 7-quater si propone di integrare il comma 1 dell'articolo 17-undicies del DL 80/2021 nel senso di seguito prospettato.

Con le conversioni in legge del Decreto-Legge 77/2021 (Legge 29 luglio 2021, n. 108) e del Decreto Legge n. 80/2021, (Legge n. 6 agosto 2021, n. 113) la disciplina regolante l'autorizzazione e costruzione di impianti alimentati da fonte rinnovabile fotovoltaica è notevolmente cambiata. In particolare, l'art. 17-undicies del DL 80/2021 ha previsto che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW debbano essere sottoposti a *Valutazione di Impatto Ambientale* (VIA) statale, derogando quindi alla precedente disciplina che sottoponeva tali impianti al *Procedimento Amministrativo Unico Regionale* (PAUR/VIA Regionale) ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi a una VIA Regionale. Al fine di tutelare i procedimenti in corso, il Decreto Semplificazioni ha, quindi, previsto che tale modifica di competenza sia applicabile alle sole istanze presentate successivamente al 31 luglio 2021. Questo approccio, in linea con gli obiettivi previsti dal PNRR e del PNIEC, è stato adottato nell'ottica di non permettere soluzioni di continuità e di consentire la salvaguardia dei procedimenti in corso a livello regionale, evitando ritardi (dovuti alla ripresentazione



dei progetti a livello di VIA statale) che avrebbero potuto causare la perdita di ingenti investimenti nel settore. Sulla base di questa disciplina occorre confermare che i progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima della predetta data, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali. Questo consente di non obbligare le imprese a iniziare nuovamente l'iter di approvazione, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera e di perdite finanziarie notevoli.

Pertanto la norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti per la finanza pubblica.

Articolo 7-quinquies

(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

Em.7.0.24 T3- 7.0.33 T2-10.0.63 t2

Si prevedono misure di semplificazione dei processi di autorizzazione; in particolare, la disposizione in esame eleva, in relazione alle fattispecie impiantistiche previste dalla norma, la soglia di potenza che radica la competenza statale alla relativa installazione. Si tratta di fattispecie rispetto alle quali la disposizione in esame, già nella versione vigente, prevede l'innalzamento fino a 20 MW della soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA (in particolare, per effetto delle modifiche apportate al testo dell'art. 6, comma 9-bis introdotte dal DL n. 17/2022). Pertanto, non si determina alcun onere a carico della finanza pubblica.

Articolo 7-sexies

(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)

Em.7.0.22 T2

La disposizione interviene sulla disciplina in merito alle semplificazioni per impianti rinnovabili in aree idonee. In particolare, vengono rimodulati i perimetri delle aree idonee per l'installazione degli impianti rinnovabili.

La norma ha carattere di semplificazione procedimentale, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 7-septies

(Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica)

Em 7.0.40

La disposizione interviene modificando il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, introducendo un'ulteriore semplificazione rispetto a quanto già stabilito dal procedimento di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207. La disposizione avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 8-bis

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

Em. 22.0.54 T4

L'articolo è volto ad estendere il periodo di preammortamento per i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI fino a 30 mesi, sia per le operazioni fino a 30.000 euro, sia per le operazioni al di sopra di tale importo; la disciplina attualmente vigente prevede che il rimborso del capitale inizi non prima di 24 mesi per le prime, non oltre tale termine per le seconde.

Le modifiche alla lettera m) dell'articolo 13, comma 1 del dl 23 del 2020, previste dalla lettera a) dell'emendamento, sono già previste a legislazione vigente e l'emendamento ne semplifica l'utilizzo e non comporta effetti finanziari.

Diversamente le modifiche previste dalla lettera b) dell'emendamento relative alla lettera p-bis dell'articolo 13 citato, comportano un aggravio della perdita attesa riconducibile all'eventuale escussione della garanzia pubblica e delle risorse finanziarie da stanziare per la relativa copertura allo stato non quantificabili, al pari dei correlativi impatti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 10-bis

(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

Em 10.0.30 T2 10.0.32 T2

L'articolo è finalizzato ad estendere agli operatori economici di settore che eseguono i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, il possesso del requisito di qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La disposizione, introducendo disposizioni finalizzate a garantire che gli interventi che beneficiano di tali contributi siano realizzati da imprese qualificate che possano assicurare la corretta esecuzione dei lavori previsti dal contratto di appalto e subappalto, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10-ter

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

Em 10.0.71 T3

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni di occupazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. n. 137/2020; al riguardo si rileva che secondo quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del D.L. n. 228/2021 l'applicazione dei citati commi 4 e 5 è già prorogata al 30 giugno 2022.

In considerazione della circostanza che la disposizione non prevede la presentazione di una nuova domanda per le maggiori e/o nuove occupazioni di suolo pubblico, non si ascrivono effetti di natura



finanziaria configurandosi una eventuale rinuncia a maggior gettito per ciò che concerne l'imposta di bollo.

Il comma 2 prevede la facoltà per i comuni di prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1. Anche a tale disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di una mera facoltà per gli enti, che peraltro risulta già prevista a legislazione vigente dalla disciplina del canone unico patrimoniale.

Articolo 10-quater.

(Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)

Em 10.0.95

L'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e più recentemente dal conflitto in Ucraina hanno causato la mancata disponibilità di materiale edilizio e in particolare degli impianti di stalla in acciaio e hanno rallentato la realizzazione dei cantieri complessi ancora da terminare presenti nelle provincie colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Le ricadute più pesanti sono sulle imprese agricole ed agroindustriali che hanno avuto concessioni ma che non riusciranno a terminare i lavori prima della scadenza di legge. Ad oggi alla struttura commissariale che opera in Emilia-Romagna per la ricostruzione risulta che i cantieri non terminati riguardano:

- n.20 domande di beneficiari per un importo totale di contributi pari a euro 8 milioni di euro. In questi progetti i beneficiari non hanno richiesto anticipi e non riusciranno a terminare i lavori entro l'anno;
- n.151 domande di beneficiari per un importo totale di contributi pari a euro 55.215.112,87. In questi progetti i beneficiari hanno ottenuto anticipi ma non riusciranno a terminare i lavori entro il termine previsto.

Si prevede quindi, la proroga per l'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali a tutto il 2023.

Ai sensi del primo periodo del comma 4-bis dell'art. 3-bis d.l. 95/2012, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti correnti vincolati intestati ai relativi beneficiari alla data del 31.12.2018.

La disposizione in esame non necessita di ulteriori coperture finanziarie in quanto è finalizzata all'esclusiva proroga temporale del termine ultimo previsto per l'utilizzo delle somme già concesse, consentendo un qualitativo completamento dei lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi. Peraltro dall'istruttoria effettuata, le Regioni Lombardia e Veneto non hanno interventi in materia.



Articolo 10-quinquies.

(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Em 10.0.105

La norma stabilisce che il corrispettivo relativo alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è determinato nella misura pari al valore venale del bene, facendo venire meno il limite massimo dovuto dai soggetti beneficiari e garantendo certezza rispetto al quantum, ai tempi e alle modalità per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. Potenzialmente, la stessa determina maggiori entrate per gli enti interessati; in linea prudenziale, non disponendo di elementi utili per la quantificazione delle predette maggiori entrate, non si ascrivono effetti finanziaria alla norma stessa.

Articolo 10-sexies.

(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

Em 10.0.77 T2

La disposizione intende modificare l'articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 – concernente il contributo, sotto forma di credito d'imposta, per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile e della moda – al fine di estendere il periodo di utilizzo del credito d'imposta fino al 31 dicembre 2022. La modifica è finalizzata a consentire a tutti i soggetti beneficiari di fruire pienamente della misura di sostegno *de qua*.

In merito agli aspetti di natura finanziaria, si evidenzia che la disposizione non determina effetti stante il limite di spesa

Articolo 10-septies

(Misure a sostegno dell'edilizia privata)

Em. 10.0.99 T2 10.0.102 T2 10.0.103 T2

La disposizione, in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, introduce proroghe di alcuni termini prescrizionali in relazione ad interventi di edilizia privata. In particolare, le proroghe in esame sono relative a:

- 1) termine di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022 e delle segnalazioni certificate di inizio attività;
- 2) termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2022. Tale disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,



convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge n. 76 del 2020.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12-bis

(Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

Em 12.0.8 T2

L'articolo in esame stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del DL 41/2021 recanti la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti fiscali a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Sotto il profilo finanziario la disposizione determina il venir meno delle sanzioni e degli interessi relativamente ai versamenti effettuati da febbraio 2020 fino all'entrata in vigore dell'articolo 22-bis del DL 41/2021, nei soli casi in cui non siano già stati corrisposti. Non essendo disponibili i dati relativi alle fattispecie interessate, in un'ottica assolutamente prudenziale – è presumibile che i casi interessati siano trascurabili, trattandosi di versamenti effettuati in ritardo che avranno nella stragrande maggioranza usufruito del ravvedimento operoso con il versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi - si assume che la misura determini un onere pari a circa 3,6 milioni di euro per il 2022, corrispondente all'applicazione delle sanzioni e interessi su circa 1/5 dell'intero ammontare dei versamenti annuali interessati dalla sospensione, stimato in occasione dell'introduzione della norma originaria.

Articolo 12-ter

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

Em. 12.0.22 T2

La disposizione non comporta oneri in quanto viene prevista una modifica all'articolo 33, comma 3 prevedendo che gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera c-bis) sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.



Articolo 12-quater

Em. 12.0.23 T4

La disposizione interviene nella disciplina di detassazione pari al 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia in ragione di rapporti di lavoro sportivo di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015. In particolare, si prevede che tale agevolazione trovi applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.. In tali circostanze i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

Al riguardo con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si stima che la disposizione in esame, peraltro restrittiva, non determini effetti coerentemente con la valutazione della disposizione originaria.

Articolo 12-quinquies.

*(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
in materia di contratto di somministrazione)*

Em. 12.0.26 T3 12.0.24T2

La disposizione ha carattere meramente ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12-sexsies

(Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali)

Em. 12.0.32 T2

La disposizione è volta a superare la più stringente formulazione della norma che stabilisce l'invio delle comunicazioni esclusivamente mediante SMS o posta elettronica. La sua formulazione, consentirà infatti di individuare e rendere obbligatorie diverse modalità informatiche per adempiere all'obbligo di legge, consentendo contestualmente di monitorare il ricorso alle prestazioni occasionali e di semplificare gli adempimenti rimessi ai committenti. La disposizione, che inserisce l'inciso "fatte salve le attività autonome occasionali intermedie da piattaforme digitali di cui alla L.n.233/2021" è volta ad evitare sovrapposizioni e soprattutto problematiche relative alle tempistiche (i.e. le comunicazioni delle piattaforme sono ex post). La norma ha carattere ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 12-septies

(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)

Em 12.0.44 T2

La disposizione normativa come riformulata introduce modifiche di carattere terminologico in relazione alle definizioni previgenti di centralinisti non vedenti e centralinisti telefonici privi della vista, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che ciò non impatta sugli obblighi assunzionali dei datori di lavoro ma è funzionale ad una attualizzazione della platea dei beneficiari coerente con l'attuale quadro normativo.

La modifica di cui alla lett. b) risulta coerente con quanto disposto dall'art. 3 c. 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e non genera impatti sulla spesa pubblica.

Quanto alle lettere c) e d) si tratta di disposizioni ordinamentali che non generano nuovi o maggiori oneri.

Articolo 13-bis

Em. 13.0.5 T2

Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, si prevede che ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, possa riconoscere una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale. Tale riduzione dei canoni è determinata da ciascuna autorità di sistema in funzione di obiettivi specifici dalla stessa determinati nonché dalle risorse disponibili nei propri bilanci.

In analogia con quanto previsto dall'articolo 199, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID - 19, stabilisce che le Autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, si prevede che le suddette Autorità, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, possano applicare una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale.

La disposizione, specificando che la riduzione dei canoni relativi a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, senza peraltro utilizzare l'avanzo di amministrazione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 13-ter

*(Disposizioni in materia di ingresso di
marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)*

13.0.8 T3

Si introducono modifiche di carattere ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 17-bis.

(Istituzione del sistema di interscambio di pallet - Finalità e definizioni)

Articolo 17-ter.

(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)

Articolo 17-quater.

(Clausola di invarianza finanziaria)

17.0.19 T2

Con le disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter, si prevede l'istituzione del sistema di interscambio di pallet precisandone le finalità e definizioni.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento.

Ai sensi dell'articolo 17-quater, dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

Articolo 19 comma 3-bis

19.6

La norma si applica alle imputazioni di prelievo già iscritte a ruolo, nonché sulle imputazioni di prelievo attualmente non esigibili per provvedimenti giurisdizionali qualora l'esito del giudizio sarà favorevole all'Amministrazione.

L'importo del prelievo attualmente affidato da AGEA a AdE-R per la riscossione è pari a Euro 788.769.796, di cui Euro 511.086.870 immediatamente esigibile ed Euro 277.682.927 la cui riscossione è sospesa a causa di atti di opposizione, diretta o giurisdizionale.

Tale importo è distribuito in 4.968 cartelle di pagamento.

Per quanto riguarda gli effetti della norma, si ritiene che essa possa produrre una sensibile deflazione del rilevante contenzioso in essere, grandemente aumentato negli ultimi mesi a seguito della ripresa delle attività di riscossione coattiva da parte di AdE-R, oltre che un maggiore incasso delle somme dovute.



In proposito, si rileva a mero titolo di esempio che sono state notificate ad AdE-R e all'AGEA già 933 richieste formulate ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 544, della L. 228/2012, per le quali i tempi di risposta sono fissati in 220 giorni a pena di decadenza della pretesa creditoria erariale.

Nel contempo, si ravvisano conseguenze positive sia sul piano finanziario che su quello gestionale, posto che i debitori interessati dall'applicazione della disposizione sono tutti destinatari di procedure di riscossione coattiva, e che con l'adesione alla rateizzazione:

- a) si impegnerebbero a pagare spontaneamente in forma rateale;
- b) rinuncerebbero al contenzioso avviato, con conseguente deflazione del medesimo e dei relativi costi;
- c) consentirebbero ad AdE-R di non proseguire nell'attività di riscossione coattiva con risparmio dei correlativi oneri.

Ai suddetti risparmi, pur non esattamente quantificabili allo stato, si associa la totale assenza di costi a carico dell'Erario, perché la rateizzazione recata dalla norma proposta, analogamente a quanto previsto dagli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 n 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 3, da un lato lascia immutato l'importo del credito e dall'altro lato è comprensiva di nuovi interessi di rateizzazione, che per il rinvio disposto al citato articolo 8-quater sono calcolati ai seguenti tassi d'interesse:

- a) *per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;*
- b) *per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;*
- c) *per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.*

La disposizione, fermo restando tassi e condizioni, si limita ad introdurre una ulteriore possibilità di rateizzazione connessa con la notifica di atti di riscossione coattiva, per coloro che non abbiano aderito a quella attivabile al momento della notifica dell'imputazione del debito da parte dell'AGEA. Ciò premesso, non si ravvisano impatti diretti a carico del bilancio dello Stato risulta, in quanto nei tendenziali della riscossione a mezzo ruolo non sono infatti stati previsti incassi derivanti dalla riscossione coattiva dei carichi riferiti alle cd. "quote latte", già affidati da AGEA all'Agente della riscossione. Pertanto, la rateizzazione amministrativa che la disposizione introduce è priva di effetti finanziari negativi sul gettito della riscossione a mezzo ruolo

Articolo 19-bis.

(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)

19.0.6 T2

La norma interviene sulla disciplina della prelazione agraria.

In base all'attuale normativa, il diritto di prelazione agraria non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati da un Ente ai fini della formazione della proprietà coltivatrice, ovvero quando vengano acquistati o venduti da ISMEA. In tali casi, sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso



civico e le servitù civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprietà agli Enti o a ISMEA, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto.

Si estende l'ambito di applicazione della norma speciale (e quindi l'esclusione della operatività della prelazione) all'ipotesi in cui i terreni siano acquistati da giovani che intendono insediarsi in agricoltura mediante finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, e sui quali sia stata rilasciata la garanzia da parte di ISMEA.

La disposizione in parola, che non implica oneri per la finanza pubblica., ha la finalità di semplificare ed efficientare la procedura di acquisto e vendita di terreni da parte dei giovani, scongiurando l'eventualità che le procedure istruttorie sulla concessione dei finanziamenti vengano di fatto vanificate per il successivo esercizio del diritto di prelazione da parte di un terzo, con conseguente dispendio di risorse.

Articolo 19-ter.

(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)

19.0.8 T4 20.0.6 T3

Al primo comma viene integrato l'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, nel quale sono definiti i prodotti agricoli deperibili, considerando tali anche quelli a base di carne che presentino una tra le caratteristiche specificate. La proposta, avente carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al secondo comma si introduce una disposizione ordinamentale che, modificando l'articolo 4 del D.lgs. 198/2021, estende l'applicazione della disciplina dei termini di pagamento a 30 giorni nelle transazioni commerciali aventi ad oggetto alcuni prodotti alimentari, anziché a 60 giorni (come peraltro già previsto, in passato, dall'articolo 62 del DL 1/2012). Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma tre si fa riferimento alla possibilità, introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. decreto agosto), di impiegare in missione per più di 24 mesi i lavoratori somministrati per i quali l'agenzia interinale abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Tale norma, che il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. decreto fiscale) aveva reso strutturale eliminando ogni limite temporale alla sua vigenza, è stata poi nuovamente modificata con la legge di conversione del decreto stesso (legge 17 dicembre 2021, n. 215), e, successivamente, dall'art. 23-quater, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, che ne ha da ultimo delimitato l'efficacia al 31 dicembre 2022.

Lo strumento ha prodotto un importante impatto positivo sui livelli occupazionali, ancor più apprezzabili se si considera il periodo di passaggio dall'emergenza sanitaria da COVID-19 alla nuova emergenza geopolitica in atto, che stanno comportando le note conseguenze in termini di crisi finanziaria, il cui decorso appare ancora incerto e difficilmente prevedibile.



Un vincolo temporale stringente, come quello attualmente previsto, rischia di mettere nuovamente in discussione le assunzioni a tempo indeterminato che in questi mesi sono state incentivate dallo strumento in parola.

L'emendamento proposto prevede, pertanto, che il termine di vigenza della norma sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici.

Il quarto comma estende l'ambito di applicazione dell'art. 1, D.L. del 9 giugno 2021, n. 80, che prevede che i contratti sottoscritti da parte delle amministrazioni pubbliche con il personale necessario all'attuazione del PNRR possano essere stipulati "per un periodo superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile".

Con l'emendamento previsto si estende l'applicabilità di tale disciplina ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica ai programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per una durata non eccedente la durata dei programmi medesimi.

Tale norma, che comporta effetti positivi sull'occupazione, offre la possibilità di garantire continuità nella esecuzione dei programmi pluriennali, che, avendo una durata definita, di norma settennale, comportano la necessità di soddisfare un temporaneo fabbisogno di personale aggiuntivo per il solo arco di tempo necessario alla realizzazione dei programmi stessi. Fabbisogno che non può essere soddisfatto con l'attuale disciplina generale prevista per i contratti a termine.

I commi 3 e 4 hanno carattere ordinamentale e non producono, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20-bis

20.0.3 20.0.5

In considerazione dell'attuale congiuntura economica, accentuata dall'aumento dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire liquidità alle imprese agricole si propone di estendere per tutto il 2022 la procedura, prevista dal decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito dalla legge n. 27 del 2020 (c.d. "decreto Cura Italia"), che consente alle amministrazioni competenti, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, di rinviare l'esecuzione degli adempimenti al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva. La norma ha carattere ordinamentale.



Articolo 20-ter.

(Semplificazioni per le imprese agricole)

20.0.10

Al fine di semplificare e rendere efficiente la spesa, la norma dispone l'abrogazione dell'articolo 78, comma 4 *bis*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 41, comma 4 *bis*, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Si tratta di due norme con le quali sono state introdotte, all'indomani del proclamato stato di emergenza conseguente alla pandemia provocata dal COVID-19, misure di sostegno per le imprese agricole per contrastare la crisi di liquidità connessa ai primi provvedimenti restrittivi adottati dal Governo.

In particolare, con l'articolo 78, comma 4bis, del cd. Cura Italia, si prevedeva la concessione di mutui a tasso zero per l'estinzione di passività bancarie, destinati esclusivamente alle PMI agricole ubicate nei Comuni individuati dal D.P.C.M. del 1° marzo 2020, decreto che come noto, già l'8 marzo dello stesso anno, veniva superato con l'introduzione – per l'intero territorio nazionale – di misure restrittive e di contrasto del diffondersi del virus.

Con il comma 4-bis dell'articolo 41, del cd. Decreto Liquidità, si introduceva invece la concessione di mutui agevolati per tutte le PMI agricole, finalizzata alla ristrutturazione di mutui in essere, alla copertura di spese di gestione o a progetti di investimento nel settore agricolo.

Entrambe le misure venivano inserite nella prima versione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza COVID-19 (QT), Quadro che, in ragione dell'andamento della stessa emergenza, ha subito ben 6 emendamenti e la cui durata risulta ad oggi prorogata sino al 30 giugno 2022.

Mentre maturavano i provvedimenti attuativi delle due norme sopra indicate, nuovi e più vantaggiosi strumenti sono stati messi a disposizione delle PMI agricole e della pesca per far fronte alle esigenze connesse all'emergenza da COVID-19: le garanzie gratuite per liquidità, investimenti, rinegoziazione e consolidamento sempre nell'ambito del QT (art. 13, DL 23/2020 e s.m.i.), l'estensione all'intero nazionale delle agevolazioni "*Resto al Sud*" per sostenere, anche con contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, gli investimenti per la produzione primaria (art. 43 *quater*, DL 76/2020), per arrivare all'articolo 19 del recente DL 21 marzo 2022, n. 21 per la rinegoziazione e ristrutturazione di mutui agrari fino a 25 anni, con garanzia Stato gratuita.

In questo contesto, le disposizioni in commento aggiungerebbero nuovi strumenti che finirebbero per creare disorientamento nell'utenza (nuovi mutui, ma solo per alcuni Comuni o solo per determinate finalità con vincoli particolari) e stratificazione di burocrazia (nuova modulistica, nuove procedure, nuove dichiarazioni).

Conseguentemente, si prevede la chiusura delle contabilità speciali n. 6253 e n. 6254.



Articolo 21-bis.

(Applicazione del deflusso ecologico)

Em.21.0.15 T2

Il comma 1, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 2 prevede un'attività di monitoraggio in capo alle Autorità distrettuali di bacino che rientra nelle competenze istituzionali di queste ultime, che pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 22-bis.

(Misure di sostegno per il comparto teatrale)

Em. 22.0.63

La disposizione in esame introduce misure di sostegno per il comparto teatrale attraverso la sospensione nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 dei versamenti delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e quelli relativi all'IVA.

Al riguardo con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si evidenzia che **sotto il profilo finanziario poiché il recupero dei versamenti è previsto entro il 2022, la disposizione non comporta effetti nell'anno in corso ma solo un diverso profilo dei versamenti mensili.**

In particolare, le minori entrate che si verificherebbero nei mesi di maggio e giugno, stimate sulla base dei versamenti 2019, ammonterebbero a 18,4 milioni di euro.

Di seguito la tabella di dettaglio:

mln di euro	di apr-22	maggio stima su 2019	giugno stima su 2019
Irpef	5,8	5,7	5,5
Iva	2,1	3,0	3,4
Add reg	0,3	0,3	0,3
Add com	0,1	0,1	0,1
Totale	8,3	9,1	9,3

Si segnala che i versamenti del mese di aprile, in scadenza il giorno 16, risultano già incassati e ammontano a 8,3 milioni di euro in linea con quanto incassato nello stesso mese del 2019.

Articolo 22-ter.

Em 22.0.47

L'articolo 22 -ter dispone, al primo comma, che venga concesso, per l'anno 2022, un contributo straordinario di 15 milioni di euro all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo.



Il secondo comma prevede, quale copertura finanziaria, che venga ridotto di 15 milioni di euro, per l'anno 2022, lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, in ordine al quale, al netto della disposizione *de qua*, risultano 15 milioni di euro per l'anno 2022.

Articolo 22-quater.

(Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico)

Em. 22.0.51

In relazione alla richiesta in oggetto, per quanto riguarda il comma 2, di competenza di questa Amministrazione, si rappresenta che la norma **non comporta oneri**, perché si limita a introdurre una temporanea liberalizzazione del regime degli interventi, stabilendo che, per le opere indicate, non sia necessario acquisire le autorizzazioni relative ai profili di interesse culturale e paesaggistico.

Articolo 23 comma 3-bis

Em.23.36

Il comma 3-bis detta disposizioni di carattere interpretativo volte a precisare che le previsioni introdotte per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, si interpretano nel senso che sono applicabili anche ai contraenti generali. In particolare, si prevede che gli articoli 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, si interpretano nel senso che essi si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto eventualmente previsto dai contratti o convenzioni.

La norma, precisando che le disposizioni richiamate si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche ai contraenti generali, ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 23-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

Em 23.0.14 T2

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Piuttosto, l'applicazione del CCNL edile e il conseguente accesso al sistema bilaterale delle casse edili possono avere un effetto virtuoso sulle finanze pubbliche, essendo suscettibili di generare maggiori introiti sul piano fiscale, assicurativo e previdenziale (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate).



Articolo 24 comma 1 lettera c-bis)

Em 24.1000

La norma interviene precisando che nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del Dl n. 21/2012 è ricompresa altresì la costituzione di imprese qualora il loro oggetto sociale riguardi lo svolgimento di attività di rilevanza strategica, ovvero detengano attivi rilevanti per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

All'eventuale aumento delle notifiche associato a tale disposizione si farà fronte con le risorse (umane e strumentali) disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto del potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio (e in particolare del Dipartimento per il coordinamento amministrativo) disposto dall'articolo 27 del decreto-legge oggetto di conversione.

Articolo 25 comma 1 lettera 0a) e 0a-bis)

Em 25.1 T3

La norma interviene precisando che nell'ambito applicativo dell'articolo 2 del Dl n. 21/2012 sono incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica.

All'eventuale aumento delle notifiche associato a tale disposizione si farà fronte con le risorse (umane e strumentali) disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto del potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio (e in particolare del Dipartimento per il coordinamento amministrativo) disposto dall'articolo 27 del decreto-legge oggetto di conversione.

Articolo 25 comma 1

Em 25.1000

Le disposizioni di cui alle lettere a)-c) precisano i termini di applicazione di alcune norme procedurali, anche realizzando economie procedurali in caso di notifiche congiunte.

La norma ha dunque carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.

La lettera d) interviene precisando che nell'ambito applicativo dell'articolo 2 del Dl n. 21/2012 è ricompresa altresì la costituzione di imprese qualora l'attività svolta o gli asset detenuti ricadano nei commi 1 e 1-ter del medesimo articolo, qualora uno o più soci esterni all'UE abbiano una quota almeno pari al 10%.



All'eventuale aumento delle notifiche associato a tale disposizione si farà fronte con le risorse (umane e strumentali) disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto del potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio (e in particolare del Dipartimento per il coordinamento amministrativo) disposto dall'articolo 27 del decreto-legge oggetto di conversione.

Articolo 26 comma 1, capoverso "Art. 2-quater" comma 2-bis

Em 25.1 T3

La norma interviene precisando che nell'ambito applicativo dell'articolo 2 del Dl n. 21/2012 sono incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica.

All'eventuale aumento delle notifiche associato a tale disposizione si farà fronte con le risorse (umane e strumentali) disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto del potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio (e in particolare del Dipartimento per il coordinamento amministrativo) disposto dall'articolo 27 del decreto-legge oggetto di conversione.

Articolo 28 comma 1, capoverso "Art. 1-bis" comma 2

Em 28.5 T2

Si precisa il contenuto del piano annuale oggetto di notifica da parte degli operatori interessati ai sensi del comma 2 dell'art. 1-bis del d.l. n. 21/2012, sostituendo al termine "dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche," il solo termine "descrizione".

La disposizione, pertanto, incide su un aspetto procedurale (nella specie il contenuto degli obblighi di notifica che grava sugli operatori) e non introduce nuovi oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.

Em 28.9 T2

Si precisa il contenuto del piano annuale oggetto di notifica da parte degli operatori interessati ai sensi del comma 2 dell'art. 1-bis del d.l. n. 21/2012, stabilendo che sono inclusi anche informazioni relative ai contratti o accordi già autorizzati.

La disposizione, pertanto, incide su un aspetto procedurale (nella specie il contenuto degli obblighi di notifica che grava sugli operatori) e non introduce nuovi oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.

Articolo 29 comma 1



Em 29.1000

La disposizione, che aggiunge, al comma 1, la finalità di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 29 comma 2-bis

Em 29.2 T2

La disposizione in materia di stazioni appaltanti, che procedono all'acquisto di prodotti o servizi tecnologici di sicurezza informatica, ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 29 comma 3

Em 29.1000

Al comma 3 viene prevista l'adozione di una circolare da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 29-bis

Em 29.0.2

Trattasi di norma di carattere meramente procedurale non produttiva di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 30 comma 2

Em 30.2 T2 30.3 T2

La disposizione interviene apportando due modifiche: la prima, concernente l'allungamento a venti giorni del termine per l'obbligo di notifica delle operazioni di esportazione; la seconda, estendendo la previsione a tutti i soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale. La disposizione avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 31 comma 1

Em 31.1 T2



La disposizione volta a precisare l'ambito di applicazione della norma in materia di coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a precisare l'ambito di applicazione della disposizione, senza ampliarne l'estensione e platea dei potenziali beneficiari.

Articolo 31 comma 1 lettera a)

Em 31.3 T3

L'ultimo periodo della disposizione in esame, inserito in sede di conversione, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto è volto esclusivamente a definire, fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse stanziata – pari a 142 milioni fino al 31 dicembre 2022 - per le attività di accoglienza diffusa mediante accordi quadro nazionali e convenzioni ai sensi del presente articolo, alcune clausole di esclusione relative ai soggetti, ivi inclusi i componenti degli organi di amministrazione, stipulanti le predette convenzioni.

Articolo 31-bis

(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati dall'Ucraina)

31.0.1 T2

Con la norma in esame, nell'ambito della gestione dell'emergenza conseguente alla crisi bellica ucraina, s'intende assicurare un maggiore supporto ai Comuni per l'accoglienza ed assistenza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

In questo senso, il comma 1 prevede la corresponsione ai Comuni di un rimborso per i costi sostenuti per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA), provenienti dalle aree interessate dal conflitto, nelle strutture a ciò destinate, ovvero per il rimborso degli oneri relativi agli affidamenti familiari.

Tale rimborso viene corrisposto nel limite massimo di cento euro pro capite/pro die.

La determinazione dell'ammontare complessivo massimo di tali rimborsi è effettuata in relazione al numero di giorni che intercorrono tra il 24 febbraio 2022 (data di inizio delle operazioni militari in Ucraina) e il 31 dicembre 2022 (data di scadenza dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera del 28 febbraio 2022), tenuto conto del numero complessivo di presenze che possono ipotizzarsi in relazione ai flussi di ingresso dei minori accertati nel primo bimestre del conflitto.

Occorre, inoltre, considerare la necessaria differenziazione dell'importo da corrispondere ai Comuni a seconda che:

1. si tratti di accoglienza in strutture autorizzate o accreditate;
2. ovvero di affidamento familiare ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

In particolare, in ragione dei costi medi rilevati per le due cennate categorie di assistenza, si è preso in considerazione un rimborso di importo massimo pari ad euro 100 pro capite – pro die per l'accoglienza in strutture e di euro 20 pro capite – pro die per i minori in affidamento familiare.



Nella definizione di un'ipotesi di flussi di MSNA da accogliere fino al 31 dicembre 2022, è stato assunto, come base di partenza per l'elaborazione, il numero di MSNA accertato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla data del 19 aprile 2022, che risulta pari a 2.714.

In assenza di dati certi in base ai quali determinare il numero di minori da assistere fino alla fine dell'anno, anche in relazione all'estrema incertezza sull'evoluzione della situazione bellica, si stima in via speditiva che tale numero complessivo possa essere determinato ipotizzando incrementi per bimestri successivi, ridotti del 30% rispetto al bimestre precedente, in ragione dell'accertata tendenza alla riduzione dei flussi di profughi provenienti dalle zone di guerra, secondo la seguente tabella.

Numero MSNA accoglienza	Periodo di riferimento	Numero di giorni	Giornate di
2.714	24.02.2022-31.12.2022	311	844.054
1.900	01.05.2022-31.12.2022	245	465.500
1.330	01.07.2022-31.12.2022	184	244.720
931	01.09.2022-31.12.2022	122	113.582
651	01.11.2022-31.12.2022	61	39.711
		Totale	1.707.567

Il numero complessivo di giornate di accoglienza, in ordine al quale occorrerà provvedere al rimborso degli oneri sostenuti dai Comuni, fino al 31.12.2022, è dunque pari a 1.707.567.

Al fine di stabilire quante giornate di accoglienza sono riferibili ai minori accolti in strutture e quante ai minori in affidamento familiare, si sono presi in considerazione i dati percentuali dei MSNA accolti alla data del 19 aprile 2022. Da tale rilevazione, emerge che il 17,7% dei predetti è accolto in strutture, mentre l'82,3% è accolto in famiglie.

Conseguentemente, a fronte di 1.707.567 di giornate di accoglienza per le quali si prevede di dover sostenere gli oneri, fino alla cessazione dell'emergenza, applicando le percentuali sopra riportate, si desume che:

a) 302.239,36 giornate saranno da riferirsi ai MSNA accolti in strutture e

b) 1.405.327,64 saranno da riferirsi ai MSNA accolti in famiglia.

Prevedendo un rimborso massimo di euro 100 per i MSNA in strutture e euro 20 per i MSNA accolti in famiglia, si determinano i seguenti importi complessivi:

- 302.239,36 * 100 euro = 30.223.936 euro (MSNA in strutture)

- 1.405.327,64 * 20 euro = 28.106.552,8 euro (MSNA accolti in famiglie)

Ne consegue che l'ammontare complessivo annuo massimo da corrispondere ai Comuni a titolo di rimborso, in relazione al comma 1, è determinato in **58.330.488,80** euro.



La gestione dell'erogazione delle somme a rimborso è affidata, ai sensi del comma 1, al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 876 del 13 marzo 2022. Il predetto dovrà avvalersi, per l'esercizio delle funzioni commissariali, di una struttura di supporto, da definirsi con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, **nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022.**

Pertanto, le risorse complessivamente necessarie per la copertura del fabbisogno finanziario della presente disposizione sono complessivamente quantificate, fino al 31 dicembre 2022, in 58.568.189,39 euro, come da seguente tabella:

VOCI DI COSTO	IMPORTO STIMATO
Rimborsi ai Comuni	€ 58.330.489
Struttura di supporto al Commissario	€ 237.701
Totale	€ 58.568.190

Il comma 2 provvede a definire la copertura finanziaria di detti oneri a carico del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Si prevede, inoltre, che il Fondo in questione, per l'esercizio finanziario 2022, sia conseguentemente integrato a valere sui risparmi accertati, per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 31-ter.

(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)

Em. 31.0.7 T2

L'articolo prevede disposizioni volte a rendere più efficace e incisiva l'azione amministrativa con misure finalizzate a perfezionare norme e istituti già in vigore, oltre che accelerare i processi decisionali e gestionali che il continuo evolversi dello scenario politico internazionale richiede, nonché a favorire la migliore gestione, il presidio e la sicurezza delle risorse economiche congelate, con riferimento alla particolare tipologia di alcune di esse (imbarcazioni e ville di lusso) nel limite delle risorse allo scopo autorizzate.

La disposizione prevede una copertura di spesa pari ad euro 13,7 milioni di euro per l'anno 2022 che comprende i costi urgenti di gestione delle risorse economiche ed in particolare delle imbarcazioni e dei compendi immobiliari oggetto di congelamento, per effetto dei provvedimenti assunti.

In tale quantificazione sono stati considerati gli oneri urgenti che fino ad ora le Direzioni territoriali competenti dell'Agenzia del demanio hanno stimato come necessari a garantire la custodia, l'amministrazione e la gestione delle suddette risorse anche al fine di scongiurare eventuali danni e pregiudizi conseguenti. Trattasi di costi soggetti a continue modifiche e progressivi aumenti in ragione delle peculiarità dei beni oggetto di congelamento e del loro elevato valore patrimoniale e



degli adempimenti gestori che, in funzione della tipologia di bene, emergono in itinere come necessari per ottemperare alle disposizioni normative di settore vigenti.

Ci si riferisce, tra le altre, alle spese per il servizio di vigilanza, per l'affidamento degli incarichi del servizio di amministrazione, gestione e custodia e per il pagamento delle imposte riferite alle imbarcazioni e ai compensi immobiliari congelati, nonché alle spese per l'armamento.

In ogni caso, relativamente ai fondi stanziati e spesi, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.Lgs. n. 109/2007, è previsto il diritto di recupero nei confronti del titolare del bene, in caso di cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 31-*quater*

Em.31.0.15 T2

Il comma 1 non determina oneri in quanto il contributo da destinare alle fusioni è riconosciuto nel limite delle risorse disponibili.

Il comma 2, invece, determina un onere di 5 milioni di euro per l'anno 2023, in misura corrispondente, al contributo assegnato nell'anno 2023 ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato al 1° gennaio 2023, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al predetto onere di 5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 32 comma 2-bis

Em.32.7

L'intervento, consente un immediato rafforzamento con la immissione di risorse umane qualificate nel ruolo degli ispettori antincendi, il quale registra una notevole carenza, per colmare la quale – trattandosi di qualifica essenziale per la funzionalità della “macchina del soccorso” in quanto garantisce l'attività di direzione e coordinamento degli interventi – l'Amministrazione ha indetto nel 2021 sia il concorso pubblico per 314 posti che quello interno per 313 posti.

La disposizione non comporta oneri atteso che il personale ammesso al corso è già stato nominato ispettore antincendi in prova il cui trattamento economico coincide con quello dell'ispettore antincendi al termine del corso di formazione.



Articolo 32-bis.

(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)

Em 32.0.3 T3

Introduce l'art. 32-bis rubricato "*Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale*" diretto ad apportare modifiche all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 205/2017.

Comma 1 - Dispone la modifica del comma 563 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205, prevedendo che, al fine dell'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, le regioni possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2022-2024, ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella misura del 125 per cento del turn over, in analogia e riproponendo quanto già previsto per le medesime Agenzie con riferimento al triennio 2018-2020. Tale possibilità di implementazione del turn over ordinario è vincolata al trasferimento delle rispettive risorse da parte delle regioni nell'ambito del rispetto degli equilibri di bilancio.

Comma 2 dispone la modifica del comma 564 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205, prevedendo che le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possano utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche, indipendentemente dal comparto e dall'area di contrattazione di appartenenza. La disposizione di natura ordinamentale non determina effetti finanziari.

Articolo 32-ter.

(Utilizzo del fondo speciale di conto capitale, previsto dalla tabella B allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi)

Em 32.0.1

Il Programma riguardante la pianificazione delle risorse messe a disposizione con la Tabella B, allegata alla Legge di Bilancio 2022, interviene nei diversi Settori d'impiego al fine di individuare "priorità di sistema" per le quali sussiste l'inderogabile obbligo da parte dell'Amministrazione di garantire l'operatività per non pregiudicare l'efficiente espletamento delle attività istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, anche sul piano tecnologico e informatico, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle sale operative di protezione civile del Prefetture e delle sedi C.A.P.I.

A tal fine, si ritiene utile porre in evidenza il fabbisogno rilevato in taluni settori che riguardano le Infrastrutture, gli Equipaggiamenti speciali, l'Armamento, il Casermaggio e la Motorizzazione nonché i dispositivi di protezione individuale per gli operatori del soccorso.



Le risorse risultano ancor più importanti anche alla luce del venir meno delle risorse finanziarie erogate con il D.L. 124/2014 - cd. Decreto stadi - il cui finanziamento pluriennale è terminato nel 2021.

Di seguito, il riepilogo degli investimenti per annualità e tipologia di intervento.

Impiego stanziamento fondo di riserva parte capitale art 1 comma 626 legge 31 dicembre 2021, n. 234									
PROGETTI	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
INTERVENTI SU IMMOBILI	340.005,00	6.083.153,00	7.753.600,00	14.244.000,00	4.309.242,00	0,00	0,00	0,00	32.730.000,00
AUTOMAZIONI	3.809.995,00	9.000,00	8.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	14.500,00	80.309.995,00
ARMAMENTO	27.600,00	19.916.847,00	21.746.400,00	17.256.000,00	21.190.758,00	25.500,00	22.500,00	23.000,00	178.710.005,00
SISTEMI INFORMATIVI	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
totale	33.750.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	296.250.000,00

DIPARTIMENTO DELLE PUBBLICA SICUREZZA

1. INTERVENTI SU IMMOBILI

Il costo complessivo dell'intervento, suddiviso per ciascuna annualità, è stato quantificato tenendo conto della necessità di finanziare alcune iniziative, individuate di particolare rilevanza per questa Amministrazione.

Alcune di esse sono già state attivate a valere su altre fonti di finanziamento, in particolare connesse alle Leggi di Bilancio dal 2017 al 2020, che necessitano di integrazione a causa dell'emergere di nuove esigenze degli Organismi interessati. Altre riguardano, invece, opere individuate *ex novo*, di cui è stata già verificata la fattibilità nei tempi previsti.

È necessario, pertanto, poter disporre di risorse finanziarie nello specifico settore per un ammontare complessivo, rispetto allo sviluppo della pianificazione finanziaria, di **M€ 32,730** per interventi che riguardano:

a) Ostia – VECA

Con la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - articolo 1, comma 14 – DMT 35546/2021 è stato previsto il finanziamento di 1.286.395,84 euro per la realizzazione delle opere di adeguamento alla normativa antincendio dei depositi presenti nel Centro VECA di Ostia.



Con il finanziamento della Tabella B, si vanno ad integrare gli interventi di manutenzione straordinaria dei depositi per consentire l'ammodernamento e riorganizzazione degli allestimenti strumentali ed informatici del Centro.

b) Nettuno IPI

L'Amministrazione ha già avviato le procedure per l'avvio degli interventi che prevedono la riqualificazione funzionale e impiantistica di tutti gli edifici e il potenziamento della capacità alloggiativa dell'Istituto.

Con la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 - articolo 1, comma 140 e la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - articolo 1, comma 14 – DMT 35546/2021 è stato previsto il finanziamento di 88.998.429,00 euro sul capitolo 7411, rispettivamente sui pg. 6-7 e 21-22.

Detta iniziativa è stata oggetto di Commissariamento ed affidata al Provveditore OO.PP. *pro tempore* di Roma.

La prima fase progettuale (PFTE) è stato trasmesso a questa Amministrazione per le valutazioni di competenza. Dal calcolo sommario della spesa previsto per gli interventi in parola è risultato un quadro economico pari a 102.787.867,23 euro, maggiore rispetto al finanziamento disponibile.

I fondi richiesti vanno ad integrare la somma già finanziata con le predette Leggi di Bilancio.

c) Catanzaro – Corpo B Questura

L'intervento prevede, a completamento degli interventi già realizzati sul Corpo A della Questura di Catanzaro, l'adeguamento sismico e la riqualificazione impiantistica ed edile della restante parte della Questura di Catanzaro, denominata Corpo B.

d) Firenze – Caserma Perotti

Il progetto fa parte di una iniziativa più ampia di rimodulazione dell'attuale "rete dei presidi" della Polizia di Stato e della "Operazione rilascio del Magnifico", e consiste nella rifunzionalizzazione dell'ex Caserma Perotti.

Con la Legge di Bilancio 205/2017, ART. 1, C. 1072 sono stati previsti, per tale intervento, € 36.026.600,00 di quadro economico (fondo opere e fondo progetti).

L'Agenzia del Demanio, che sta curando le attività progettuali propedeutiche per la lottizzazione della vasta area che ricomprende anche la porzione destinata alla Polizia di Stato, dagli approfondimenti effettuati ha stimato che il costo complessivo, solo per le opere, è stato aggiornato a 42.300.000,00 euro, mentre per le spese tecniche il finanziamento sarà previsto a carico dell'Agenzia del Demanio. Pertanto le somme richieste andranno ad integrare il finanziamento già assicurato, con la predetta Legge di Bilancio, per il fondo opere e fondo progetto.

2. MOTORIZZAZIONE

INTERVENTI SU IMMOBILI	
ANNO	RISORSE
2022	340.005,00
2023	6.083.153,00
2024	7.753.600,00



2025	14.244.000,00
2026	4.309.242,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00
TOTALE	32.730.00,00

Il parco veicolare della Polizia di Stato è in continua evoluzione, anche con riferimento alle nuove tecnologie indotte dal rispetto delle norme ambientali. Oltretutto, risente di un importante livello di obsolescenza derivante dall'uso gravoso che viene fatto delle autovetture e al rispetto, non sempre possibile, dei vincoli derivanti dai cicli logistici di sostituzione e potenziamento dei veicoli. Inoltre, l'esigenza di garantire una sempre maggiore presenza sul territorio da parte dei Reparti induce a rivedere anche i numeri delle dotazioni, soprattutto nell'ambito del **controllo del territorio**, e ciò anche per far fronte alle dinamiche territoriali dove si riscontrano condizioni più complesse da gestire sotto il profilo della sicurezza. A ciò si aggiunge anche la mobilità del personale attraverso mezzi di trasporto collettivo che ciclicamente hanno bisogno di un rinnovamento per obsolescenza del parco e mezzi per specifiche attività operative che hanno un livello di difesa passiva molto levato e che anch'essi periodicamente hanno bisogno di essere rinnovati. Si aggiunge, inoltre, anche un nuovo progetto riguardante l'organizzazione dell'attività dei negoziatori che prevedrà l'acquisizione di nuovi mezzi specifici con particolari dotazioni telematiche e di equipaggiamenti.

Si rende necessario poter disporre di risorse finanziarie nello specifico settore per un ammontare complessivo rispetto allo sviluppo della pianificazione finanziaria di **ME 80,310**.

AUTOMEZZI	
ANNO	RISORSE
2022	3.809.995,00
2023	9.000.000,00
2024	8.000.000,00
2025	6.000.000,00
2026	12.000.000,00
2027	12.000.000,00
2028	15.000.000,00
2029	14.500.000,00
TOTALE	80.309.995,00

3. EQUIPAGGIAMENTO, ARMAMENTO E CASERMAGGIO

Per quanto concerne lo specifico Settore, si evidenzia che le iniziative sono tese al rinnovamento di determinate dotazioni, all'introduzione di novità che attengono alla sicurezza dell'operatore, all'introduzione di aggiornati sistemi di filtraggio nei controlli agli accessi, all'estensione dell'equipaggiamento speciale ad una più ampia platea di operatori delle Questure, al mantenimento e al rinnovamento delle dotazioni di armamento. Tali aspetti, anche alla luce della mutata realtà territoriale che ha visto aumentare il fattore di rischio del poliziotto, hanno indotto la Polizia di Stato



a rivedere alcuni parametri di protezione e, quindi, a definire anche nuovi strumenti da inserire nella dotazione individuale.

Si rende, pertanto, necessario poter disporre di risorse finanziarie nello specifico settore per un ammontare complessivo, rispetto allo sviluppo della pianificazione finanziaria, di **ME 178,710**, al fine di:

- a) procedere all'approvvigionamento di una nuova Pistola Mitragliatrice in sostituzione dell'attuale in uso e assicurare l'aggiornamento professionale nell'uso della nuova Pistola ad Impulsi Elettrici nonché l'avvio, dal 2027, di un programma di aggiornamento dell'arma individuale;
- b) acquisizione di un nuovo dispositivo per la protezione individuale che integri il Jacket con sistema "a molle";
- c) acquisizione della Divisa Operativa in modo da poter allargare la distribuzione a coloro che non l'hanno ancora ricevuta e che possono essere coinvolti nello svolgimento dei servizi in divisa;
- d) aggiornare le macchine dedicate al controllo accessi anche in vista del prossimo evento giubilare;
- e) integrare l'acquisizione di beni di casermaggio soprattutto per la parte degli arredi.

V.E.C.A.	
ANNO	RISORSE
2022	27.600.000,00
2023	19.916.847,00
2024	21.746.400,00
2025	17.256.000,00
2026	21.190.758,00
2027	25.500.000,00
2028	22.500.000,00
2029	23.000.000,00
TOTALE	178.710.005,00

4. **TELEMATICA**

Per quanto riguarda il settore della Telematica, vi è la necessità di finanziare una progettualità dedicata alla raccolta delle denunce anche ai fini predittivi.

Si rende, pertanto, necessario poter disporre di risorse finanziarie nello specifico settore per un ammontare complessivo, rispetto allo sviluppo della pianificazione finanziaria, di **ME 4,5**.

TELEMATICA	
ANNO	RISORSE
2022	2.000.000,00
2023	2.500.000,00



2024	0,00
2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00
TOTALE	4.500.00,00

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Per quanta riguarda le esigenze istituzionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la tabella riepilogativa che segue individua le progettualità con la correlata attribuzione delle risorse, ripartite per ciascun esercizio finanziario.

PROGETTI	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
1. Dispositivi Protezione individuale	1.920.00	1.800.00	2.240.00	2.200.00	2.200.00	2.100.00	3.450.00	3.000.00	18.910.000
2. Sistemi Informativi	1.900.00	1.890.00	2.500.00	2.200.00	2.400.00	2.400.00	2.000.00	2.000.00	17.290.000
3. Automezzi	3.700.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.700.00	3.700.00	3.300.00	3.300.00	26.700.000
4. Interventi su Immobili	3.700.00	3.700.00	3.100.00	3.450.00	3.700.00	3.800.00	3.500.00	3.950.00	28.900.000
5. Dotazioni sperimentali del Centro Studi Esperienze (laboratori di prova CSE)	30.000	110.000	60.000	50.000	0	0	0	0	250.000
6. Interventi per sale operative Prefetture	0	1.000.00	600.000	600.000	500.000	500.000	250.000	250.000	3.700.000
7. Interventi manutenzione straordinaria sedi C.A.P.I.	0	1.000.00	1.000.00	1.000.00	0	0	0	0	3.000.000
TOTALI	11.250.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	98.750.000



Si descrivono, di seguito, i singoli progetti e nelle relative tabelle si individuano le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.

1. Dispositivi di protezione individuale

Gli interventi previsti nel settore della dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) sono anch'essi strumentali per consentire efficaci attività di soccorso tecnico urgente.

Tali interventi consentono di adeguare le dotazioni degli equipaggiamenti speciali e di garantire al tempo stesso un incremento della sicurezza degli operatori che intervengono.

Al riguardo, si provvederà ad acquisire completi antifiamma per il personale operativo VF (con particolare riferimento a quelli del settore NBCR).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
ANNO	RISORSE
2022	1.920.000
2023	1.800.000
2024	2.240.000
2025	2.200.000
2026	2.200.000
2027	2.100.000
2028	3.450.000
2029	3.000.000
TOTALE	18.910.000

2. Sistemi informativi

Gli interventi previsti sui sistemi informativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono finalizzati a potenziare e rendere più efficace l'azione delle attività di soccorso tecnico urgente. A tal fine si rende necessario dotare le strutture operative di attuali ed efficaci strumenti e materiale tecnologico, nonché indispensabile implementare e potenziare le infrastrutture hardware e software delle Sale Operative.

SISTEMI INFORMATIVI	
ANNO	RISORSE
2022	1.900.000
2023	1.890.000
2024	2.500.000
2025	2.200.000
2026	2.400.000
2027	2.400.000
2028	2.000.000
2029	2.000.000
TOTALE	17.290.000



3. Automezzi

L'incremento del numero dei distaccamenti VF distribuiti sul territorio determina la necessità di incrementare il numero dei mezzi di soccorso. Inoltre in occasione della revisione della Circolare di mobilitazione nazionale è necessario incrementare i veicoli di Colonna Mobile Regionale.

In particolare, si segnalano le specifiche esigenze di nuovi veicoli del tipo: Autopompeserbatoio (APS), Autoscale (AS) e Autobottipompa (ABP) che garantiscono il necessario standard di efficienza delle attività di soccorso tecnico urgente, nonché di mezzi speciali per attività di mobilitazione nazionale per emergenza nazionale.

AUTOMEZZI	
ANNO	RISORSE
2022	3.700.000
2023	3.000.000
2024	3.000.000
2025	3.000.000
2026	3.700.000
2027	3.700.000
2028	3.300.000
2029	3.300.000
TOTALE	26.700.000

4. Interventi su immobili

In via prioritaria occorre precisare che nel corso degli ultimi anni è stata condotta un'importante attività che ha consentito di ottenere un risparmio per la gestione degli immobili grazie a specifiche attività di razionalizzazione e di riallocazione, nonché alla riduzione del 15% dei canoni, per effetto del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sugli immobili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si rendono necessari interventi di adattamento, relativi all'adeguamento sismico, all'efficientamento energetico ed alla riqualificazione secondo il programma di ristrutturazione che il C.N.VV.F ha intrapreso.

INTERVENTI SU IMMOBILI	
ANNO	RISORSE
2022	3.700.000
2023	3.700.000
2024	3.100.000
2025	3.450.000
2026	3.700.000
2027	3.800.000
2028	3.500.000
2029	3.950.000



TOTALE	28.900.000
---------------	-------------------

5. Interventi per la realizzazione di laboratori di prova per la sicurezza degli edifici rispetto al rischio di incendio di interfaccia e di protezione dei beni di carattere storico

L'intervento proposto è volto ad integrare le dotazioni sperimentali del Centro Studi Esperienze con attrezzature e impianti di prova specificamente destinati allo studio ed alla sperimentazione:

a) delle misure di protezione e di prevenzione degli edifici e delle attività soggette al rischio di incendi di vegetazione. In analogia con quanto avviato da decenni nel settore della reazione e della resistenza al fuoco e, più recentemente, nel settore delle facciate, l'intervento serve a garantire al CNVVF la necessaria disponibilità di conoscenze per la definizione di misure di limitazione del rischio per le persone e dei danni agli edifici dovuti ad incendi di vegetazione che, a causa dei cambiamenti climatici, si ritiene possano aumentare nei prossimi anni.

b) della risposta dei materiali costituenti il patrimonio storico rispetto all'incendio e agli estinguenti. In questo caso, l'investimento è volto a colmare una lacuna ravvisabile a livello internazionale nella conoscenza dei dati citati, che impedisce la completa utilizzazione dei criteri dell'ingegneria antincendio per la protezione del patrimonio culturale. Tale lacuna danneggia in particolare il contesto nazionale che, come noto, costituisce uno dei più rilevanti al mondo.

In entrambi i casi le risorse finanziarie richieste riguardano sostanzialmente:

- l'acquisizione di apparati di prova per gli incendi di interfaccia (i cui requisiti sono in corso di definizione presso l'ISO) da installare negli edifici della DCPST presso il complesso polifunzionale di Montelibretti e l'integrazione dei laboratori nel compendio di Capannelle con apparati destinati alle prove sui materiali storici;
- l'acquisizione dei materiali e degli estinguenti da sottoporre a prova;
- i servizi connessi alla formazione del personale addetto alle prove.

ANNO	RISORSE
2022	30.000
2023	110.000
2024	60.000
2025	50.000
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
TOTALE	250.000

6. Interventi per l'ammodernamento e il potenziamento delle sale operative delle Prefetture.

L'intervento proposto è volto all'ammodernamento e il potenziamento delle sale operative di protezione civile delle Prefetture, allo scopo di incrementarne la funzionalità e l'operatività in stretta



connessione con le strutture di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico e con il sistema di protezione civile territoriale.

INTERVENTI SALE OPERATIVE PREFETTURE	
ANNO	RISORSE
2022	0
2023	1.000.000
2024	600.000
2025	600.000
2026	500.000
2027	500.000
2028	250.000
2029	250.000
TOTALE	3.700.000

7. Interventi strutturali sedi C.A.P.I.

L'intervento proposto è mirato ad effettuare i necessari interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza alle strutture demaniali, sedi dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento (CAPI), di Firenze, Alessandria, Palermo, Reggio Calabria, Potenza e Trieste allo scopo di incrementarne la funzionalità e l'operatività.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI C.A.P.I.	
ANNO	RISORSE
2022	0
2023	1.000.000
2024	1.000.000
2025	1.000.000
2026	0
2027	0
2028	0
2029	0
TOTALE	3.000.000



Articolo 34, comma 1 e comma 1-bis

34.9 T2

Si prevede che la struttura sanitaria, nel procedere al reclutamento temporaneo dei professionisti sanitari ai sensi del primo periodo dell'articolo 34, trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento i nominativi dei professionisti sanitari reclutati nonché la documentazione di cui al comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. La disposizione, avente natura procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La previsione relativa all'istituzione di un elenco regionale del predetto personale, l'obbligo di conservazione della documentazione prodotta dai professionisti e la trasmissione dell'elenco agli Ordini professionali non determina nuovi e maggiori oneri in quanto le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La previsione di cui al comma 1-bis, relativa al deposito da parte dei professionisti sanitari presso le strutture sanitarie che procedono al reclutamento temporaneo della documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica posto che l'attività di ricevimento dell'asseverazione da parte degli uffici rientra nell'ordinaria attività istituzionale degli stessi.

Articolo 35 comma 1, lett. b) capoverso 7-quater

35.1000

Trattasi di clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 35 comma 1, lett. c)

35.2000

Trattasi di clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 36 comma 2, lett.a)

36.16 T2

La disposizione mira ad inserire un'ulteriore finalità a quelle già elencate nel testo base e previste per l'incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73. Oltre quindi alle finalità relative all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza si aggiungerebbe l'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti



nell'aria. La modifica non determina oneri aggiuntivi tenuto conto della circostanza che la nuova finalità avviene nei limiti dello stanziamento già previsto nel medesimo articolo.

Articolo 36 comma 2 – bis

36.27 T4

La disposizione mira a coordinare la disciplina della mobilità dei docenti della scuola secondaria con quella dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria, uniformandola.

Ed infatti si estende anche ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria la possibilità di richiedere l'utilizzazione provvisoria, l'assegnazione provvisoria e il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo nella provincia in cui si è titolari così come è previsto per i docenti delle scuole secondarie.

La disposizione riguarda la permanenza nella medesima istituzione scolastica del docente immesso in ruolo nonché l'assegnazione e l'utilizzazione provvisoria o la possibilità di accettare supplenze per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali si abbia titolo, essendo operazioni a carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 36 comma 2 – ter

36.30

La disposizione prevede, **al comma 2-ter**, l'integrazione della graduatoria relativa ai concorsi di cui al comma 10, art.59 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 che disciplina i concorsi ordinari per l'immissione in ruolo, su posti comuni e di sostegno, del personale della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, con i soggetti che pur avendo superato entrambe le prove concorsuali non sono risultati vincitori. La graduatoria, quindi, include, nel limite massimo del 10 per cento dei posti messi a concorso, gli idonei non vincitori. La disposizione non amplia i posti messi a bando a legislazione vigente e opera nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3.bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449 pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 36-bis.

(Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa)

Em 36.0.3

La previsione emendativa prevede la possibilità di produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in alternativa all'atto scritto con



sottoscrizione autenticata da cui si desuma la volontà del coniuge o dei parenti in ordine alla cremazione di cui all'articolo 79 del DPR 10 settembre 1990 n. 285. La misura riveste finalità di semplificazione procedurale e, in quanto tale, riveste natura ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 37 comma 2

Em 37.21

La disposizione in esame precisa che per il calcolo della base imponibile del contributo straordinario per il caro bollette, nel caso in cui il saldo negativo per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, occorre considerare il valore di zero.

Al riguardo con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si evidenzia che la precisazione effettuata dalla disposizione in esame non determina effetti in quanto la stessa è in linea con la valutazione effettuata.

Articolo 37 comma 5-bis

Em 37.47

La disposizione in esame prevede che le entrate derivanti dall'articolo 37 siano attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la parte ad esse spettante in base agli statuti di autonomia. Al riguardo, si evidenzia che la presente disposizione non innova rispetto a quanto previsto a legislazione vigente e non si rilevano effetti.

Articolo 37-bis.

Em 37.0.8 T2

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Specifica che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico- finanziario.

Articolo 37-ter.

(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

Em 37.0.14 T3

La lettera a) prevede la possibilità di utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non solo per ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anche per l'incremento della spesa per energia elettrica non coperta da specifiche assegnazione statali. La



disposizione non comporta oneri, in quanto viene ampliato il perimetro della spesa ammissibile ad invarianza delle risorse assegnate.

La lettera b), è una clausola di salvaguardia volta a garantire che in sede di conguaglio finale, previsto per il 31 ottobre 2023, non emergano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, limitando espressamente il conguaglio finale previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'eventuale rimodulazione delle risorse tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo, o a favore dello Stato in caso di ristoro eccedente il fabbisogno.

Articolo 37-quater.

(Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo)

Em 37.0.50 T2

La disposizione estende da 30 a 60 giorni il termine per il pagamento delle somme dovute in esito ai controlli delle dichiarazioni fiscali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*bis* del DPR n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-*bis* del DPR n. 633 del 1972 e si riferisce espressamente al termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997. Pertanto, l'estensione del termine interessa solo coloro che effettuano il pagamento integrale delle somme dovute (con sanzioni ridotte a un terzo) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione d'irregolarità e non anche coloro che optano per il pagamento rateale, disciplinato dall'articolo 3-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 462 del 1997.

Tanto premesso, considerato che la disposizione esplica effetti fino al 31 agosto 2022, è comunque assicurato l'incasso nell'esercizio 2022 delle somme versate da coloro che effettuano il pagamento integrale del debito entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Conseguentemente alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari per l'anno 2022.

Articolo 37-quinquies.

(Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni)

Em.37.0.36

La norma in esame mira ad escludere la possibilità che la contrazione degli incassi delle entrate proprie degli enti, quale conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si ripercuota sugli indicatori presi a riferimento per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari, determinando per l'ente stesso la sottoposizione al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti territoriali.

A tal fine, gli enti sono autorizzati a considerare, nei parametri obiettivo di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra gli incassi, per gli anni 2020-2022, anche i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento.



Articolo 38, comma 1-bis, 1-ter, comma 2

Em 1.0.1000


Si tratta della copertura della norma di trasfusione nell'AS 2564, con le occorrenti modifiche di coordinamento, delle disposizioni recate dal decreto-legge 2 maggio 2022, n.38, che viene contestualmente abrogato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

Subordinatamente al recepimento delle seguenti condizioni

11/05/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



La relazione tecnica è positivamente verificata ad eccezione degli articoli di seguito indicati ed è subordinata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle condizioni di seguito riportate.

STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI COPERTURA O DELLA RELAZIONE TECNICA

Articolo 5-quater (Emendamento 5.0.23 T2)

Si rappresenta che la relazione tecnica pervenuta evidenzia che dall'emendamento approvato deriva un "potenziale danno di almeno 65.000.000 €/mese, per un costo erariale complessivo di 885.000.000 €/anno, salvo superamento dei valori di punta sopra riportati".

Al riguardo, si evidenzia tuttavia che all' art. 23 del T.U.A. nella formulazione che si intende novellare non erano associati effetti finanziari per effetto delle misure ivi previste (ivi incluse quelle di cui al comma 12), in relazione alla circostanza che detta disciplina attuava, sostanzialmente, talune misure già contenute nella L. 232/2016, all'art. 1 comma 535. lett. e).

Ciò premesso, va evidenziato come la norma novellata in effetti non sembri adeguatamente coordinarsi con il contesto normativo, se non per quanto concerne i depositi fiscali di capacità minima, dotati di specifica disciplina: inoltre va evidenziato come, in effetti, pur non essendo stimabili – per prassi – gli effetti dell'evasione d'imposta, si rappresenta che gli effetti finanziari negativi evidenziati si pongono in continuità (pur di segno opposto) con la stima degli effetti positivi, in termini di recupero di imposta evasa, già associati sia alla disposizione ex art. 1, comma 535 lettera e) della L. 232/2016, che aveva aggiornato la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici contenuta nell'art. 23 del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, introducendo i requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza fiscale e rideterminando i vigenti requisiti oggettivi, la quale dal potenziamento dei riscontri in fase autorizzativa per i depositi "sotto soglia" stimava, a regime (cioè, dal triennio successivo, decorrente dal 2017, e a parità di altre variabili esogene) un incremento del gettito per le accise di 105 milioni di euro annui, sia – in linea generale - con i rilevanti



effetti finanziari di segno negativo correlati al rinvio delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del DL. 124/2019, incidenti, tra l'altro, sul regime ex art. 25, comma 4, TUA.

Da tale punto di vista, la disposizione potrebbe comportare perdite di gettito, non quantificate e, pertanto, si ritiene di chiederne lo **stralcio**, rinviando ai competenti Dipartimento delle finanze e Agenzia delle entrate la predisposizione di una riformulazione volta a superare le criticità sopra evidenziate.

Articolo 8-bis (Emendamento 22.0.54 T4)

La disposizione è volta ad estendere il periodo di preammortamento per i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI fino a 30 mesi, sia per le operazioni fino a 30.000 euro, sia per le operazioni al di sopra di tale importo.

Le modifiche alla lettera m) dell'articolo 13, comma 1 del dl 23 del 2020, previste dalla lettera a) dell'emendamento, sono già previste a legislazione vigente e l'emendamento ne semplifica l'utilizzo e non comporta effetti finanziari.

Diversamente le modifiche previste dalla lettera b) dell'emendamento relative alla lettera p-bis dell'articolo 13 citato, comportano, come segnalato nella relazione pervenuta per le vie brevi il 10 maggio 2022, afferma che "un'estensione del periodo di preammortamento potrebbe comportare un aggravio della perdita attesa riconducibile all'eventuale escussione della garanzia pubblica e delle risorse finanziarie da stanziare per la relativa copertura allo stato non quantificabili, al pari dei correlativi impatti sui saldi di finanza pubblica".

*Pertanto, la disposizione di cui alla **lettera b)** è suscettibile di determinare oneri allo stato non stimabili e non coperti e, conseguentemente, **va stralciata**.*

Articolo 12-bis (Emendamento 12.0.8 T2)

La disposizione, asistemica, comporta effetti finanziari negativi in termini di minori entrate (fiscali e contributive) con effetto retroattivo non correttamente quantificati in adeguata RT e, conseguentemente, non coperti. Pertanto, **va stralciato**.

Articolo 13-ter (Emendamento 13.0.8 T3)

Si inserisce l'articolo 13-ter (Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività). Introduce una nuova tipologia di visto di ingresso per lavoratori stranieri, per una durata indefinita e legata all'attività da svolgere. In assenza di una RT idonea a dimostrare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la disposizione **va stralciata**.



RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI
SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Articolo 12-ter (Emendamento 12.0.22 T2)

Di seguito le necessarie modifiche ai sensi art. 81 Costituzione, fermo restando che si esprime parere contrario sul piano del merito in quanto introduce un'ulteriore finalità di ritiro anticipato dal mercato del lavoro in contrasto con le Raccomandazioni UE:

Articolo 12-ter

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

*1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni consentendo **la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro** di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti **per un periodo non inferiore a tre anni presso il medesimo datore di lavoro**," **Conseguentemente all'articolo 33, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera c-bis) sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo" a carico esclusivo. L'esercizio di tale opzione può avvenire solo nel rispetto dell'equilibrio del Fondo e della sua sostenibilità finanziaria".***

Articolo 13-bis (Emendamento 13.0.5 T2)

La modifica approvata comporta oneri non quantificati e non coperti in quanto la previsione di provvedere alla riduzione dei canoni di concessione per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, a valere sulle risorse disponibili nei bilanci delle Autorità portuali, non garantisce la compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento. Pertanto, la disposizione va integrata indicando che non vengono utilizzate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione nei seguenti termini:

Articolo 13-bis.

*1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ~~e~~ nel rispetto degli equilibri di bilancio e **senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione**, nonché dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci"*



Articolo 20-ter (Emendamento 20.0.10)

Con l'emendamento si propone l'abrogazione dell'art. 78, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. CURA ITALIA), concernente la concessione di mutui a tasso zero per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. In base al comma 4 ter del medesimo articolo 78, per le finalità di cui al predetto comma 4 bis è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo, per la gestione del quale è stata aperta la contabilità speciale n. 6253. Con l'abrogazione del comma 4 bis, dell'art. 78, del d.l. 18/2020, pertanto, si porrebbe un problema di coordinamento normativo con il successivo comma 4 ter.

Con il medesimo emendamento si propone altresì l'abrogazione dell'articolo 41, comma 4 bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto LIQUIDITÀ), concernente la concessione da parte di ISMEA di mutui a tasso zero a sostegno di aziende agricole. Per l'attuazione di tale disposizione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato istituito un fondo rotativo, per la gestione del quale è stata aperta la contabilità speciale n. 6254.

In riferimento ad entrambe le proposte abrogative, nulla si dice riguardo al mantenimento o meno delle due contabilità speciali sopra citate e pertanto la disposizione va integrata come segue:

Articolo 20-ter.

(Semplificazioni per le imprese agricole)

1. L'articolo 78, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 41, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono abrogati. Conseguentemente, le contabilità speciali n. 6253 e 6254 sono chiuse.

Articolo 31 comma 1 lettera a) (Emendamento 31.3)

La disposizione va riformulata inserendo dopo le parole "convenzioni" l'inciso "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Articolo 31-bis - Emendamento 31.0.1 T2

Si segnala preliminarmente l'esigenza di un coordinamento con l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 46 del Decreto-legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, in corso di definizione.

In ogni caso, tenuto conto di quanto evidenziato nella relazione tecnica ed elle quantificazioni ivi indicate, è **necessario riformulare l'emendamento** come segue:

Articolo 31-bis

(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai



comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro *pro-die pro-capite*. **A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definirsi con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022.** Per l'attuazione ~~e la gestione~~ delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante **utilizzo corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato** delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 37-ter (Emendamento 37.0.14 T3)

Si segnala preliminarmente che il fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è vincolato alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, unitamente alle risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa.

L'articolo 13, comma 1, del DL n. 4 del 2022, ultimo periodo, prevede, poi, che le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate al bilancio dello Stato.

Inoltre, pur essendo previsto all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo, è ipotizzabile che con l'emendamento in parola non solo si riduca o si azzeri il versamento al bilancio dello Stato, ma che lo Stato sia chiamato ad assegnare nuove risorse se dovesse emergere una carenza delle stesse a seguito delle certificazioni trasmesse dagli enti che includerebbero anche i maggiori oneri dell'energia.

Da ultimo, si rappresenta che l'articolo 27, comma 2, del DL 17/2022, ha previsto specifiche risorse a favore di comuni, province e città metropolitane a ristoro dei maggiori oneri oggetto della proposta emendativa (250 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro a favore dei comuni). A cui si aggiungono ulteriori 200 milioni di euro, di cui 170 milioni di euro a favore dei comuni del "Decreto-legge recante misure urgenti volte a promuovere una crescita economica elevata e sostenibile mediante il supporto alle imprese, nonché il contenimento dei costi delle materie prime."

Ciò premesso, al fine dell'ulteriore seguito, si rendono necessarie le seguenti modifiche:

Articolo 37-ter.

(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

1. All'articolo 13, ~~comma 6~~, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, **sono apportate le seguenti modifiche:**



a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall' incremento della spesa per energia elettrica, **non coperti da specifiche assegnazioni statali**, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente "6-bis. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica."

